SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2104

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMANÀ, CAPUTO e CORSI
ZEFFIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1995

Norme in materia di viabilità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il flusso del traffico dovuto a ragioni di sviluppo industriale, economico e turistico, in alcune zone del nostro paese, in taluni casi, è ostacolato dalla inadeguatezza della rete viaria ordinaria che limita l'accessibilità a tali zone, con pregiudizio anche per la sicurezza della circolazione e con negativo impatto ambientale laddove la viabilità ordinaria attraversa i centri abitati provocando un preoccupante aumento del livello di inquinamento acustico ed atmosferico, nonchè numerosi incidenti stradali.

Inoltre, in tali situazioni, si verifica un aumento ingiustificato dei tempi di percorrenza e dei consumi di carburante con notevoli aggravi dei costi complessivi di trasporto e con il conseguente scoraggiamento ad utilizzare tali strade nonchè a raggiungere determinate località turistiche o di produzione di beni.

Considerato che su scala nazionale molte delle difficoltà rappresentate dalle situazioni citate possono, in moltissimi casi, essere risolte con l'apertura di nuovi svincoli sulla rete stradale ed autostrade di grande comunicazione; considerato altresì che l'Ente Nazionale per le strade (ANAS) o i consorzi autostradali, per ragioni, quasi sempre, afferenti a problemi di bilancio, non sono in grado di porre in essere adeguamenti strutturali atti a risolvere al meglio l'accessibilità delle zone intercluse o aventi difficoltà di circolazione, si sottopone all'attenzione dei colleghi senatori il presente disegno di legge che si ispira a quanto già previsto nei rapporti tra l'ANAS e le società concessionarie autostradali nei quali è data possibilità a queste ultime di proporre, con oneri a proprio carico, la realizzazione di nuove opere non previste nei progetti originari o nei piani di sviluppo delle grandi arterie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni, i consorzi di comuni o altri enti locali interessati possono richiedere all'Ente Nazionale per le strade (ANAS) o ad altri enti proprietari di autostrade la realizzazione di nuove opere non previste nei progetti originari e nei piani di viabilità, in particolare riguardo a nuovi svincoli autostradali, con ubicazione nel territorio di propria competenza, purchè se ne assumano gli oneri di costruzione e di gestione.

2. L'ente proprietario dell'autostrada deve accogliere la richiesta di cui al comma 1, salvo nei casi in cui le realizzazioni previste contrastino con precise e motivate ragioni tecniche afferenti ai tracciati e alle condizioni generali del traffico.

3. I rapporti tra il richiedente e l'ente proprietario dell'autostrada relativi alla realizzazione dell'opera nonchè tra il medesimo richiedente e il soggetto gestore relativi agli oneri di esercizio saranno regolati con apposite convenzioni.